



## Categorie e altre tipologie di iscrizione

Categorie di iscrizione	
<b>Categoria 1:</b> raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e s.m.i. – <b>ALLEGATO "A"</b>	
<b>Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati)</b> Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 <b>ALLEGATO "B"</b>	Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
	Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012.
	Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
	Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
	Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
<b>L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati (All. "A" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all'allegato "B" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis).</b>	
<b>Altre attività incluse nella Categoria 1</b>	Attività di spazzamento meccanizzato
	Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani
<b>Categoria 2:</b> ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
<b>Categoria 3:</b> ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
<b>Categoria 4:</b> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
<b>Categoria 5:</b> raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	
<b>Categoria 6:</b> gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006	ABROGATA
<b>Categoria 7:</b> gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006	ABROGATA
<b>Categoria 8:</b> attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
<b>Categoria 9:</b> bonifica di siti	
<b>Categoria 10:</b> bonifica dei beni contenenti amianto	<b>Categoria 10A:</b> attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

	<b>Categoria 10B:</b> attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
<b>Altre tipologie di iscrizione</b>	
<b>Trasporto dei propri rifiuti:</b> iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006	Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
<b>Iscrizione in modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</b> da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65	<b>Gestione semplificata RAEE</b> - Sono tenuti ad iscriversi: - Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); - Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE. - Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai produttori di tali apparecchiature.
<b>Iscrizioni per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano</b> di cui all'articolo 194, comma 3, del D. Lgs 152/2006	Sono tenute ad iscriversi le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano.
<b>Iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 12, del D. Lgs 152/2006.</b> Sono tenute ad iscriversi le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135	NON ATTIVA

Ecocerved s.c.a.r.l. società per l'ambiente delle Camere di Commercio Italiane - [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)

Per segnalare malfunzionamenti di questo sito: [webmaster](#).

v.1.28

© tutti i diritti sono riservati

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Partita IVA: 97327160582 - Codice fiscale: 97047140583

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma